

Informativa alla Clientela (PMI)

OGGETTO: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L 17 marzo 2020 "Cura Italia" G.U. 70 del 17 marzo 2020).*

Con il Decreto in oggetto, *l'epidemia da COVID - 19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.*

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia il suddetto Decreto ha disposto per i soggetti titolari di mutui/finanziamenti (ovvero microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia) **il diritto di chiedere alla Banca** la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti, sino al **30 settembre 2020**.

La richiesta di sospensione potrà riguardare senza oneri aggiuntivi per il mutuatario:

- 1) l'intera rata (quota interessi e quota capitale)**
ovvero
- 2) la sola quota capitale**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore della Finmolise Sviluppo e Servizio S.r.l. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1): il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) in un'unica soluzione a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2): gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. **La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.**

In mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente tempestivamente.